

SINTESI

DM 16 settembre 2022 - Energy release

Articolo 1 (Definizioni)

Reca le seguenti definizioni:

a) Energia elettrica nella disponibilità del GSE: energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili che beneficiano di tariffe onnicomprensive o del servizio di ritiro e vendita a lungo termine, nell'ambito dei meccanismi del ritiro dedicato dell'energia o dello scambio sul posto, disciplinati rispettivamente dall'art. 13, commi 3 e 4 e dall'art. 6 del Dlgs n. 387 del 2003 (*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*) ai quali non si applica il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia (art. 15-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del DL n. 4 del 2022 (DL Sostegni-ter))

b) Contratto di cessione di energia: contratto per differenza a due vie, di durata pari almeno a 3 anni, sottoscritto dai clienti finali e dal GSE

c) Cliente finale: soggetto abilitato a operare nella sede di negoziazione in forma individuale o aggregata e controparte del contratto di cessione di energia

d) Sede di negoziazione: sede informatica di negoziazione organizzata dal GME nel rispetto dell'art. 28 (*Accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine*) del Dlgs n. 199 del 2021 (*Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili*)

e) Clienti finali prioritari: i clienti finali che, nel rispetto dell'art. 16-bis, comma 3 del DL n. 17 del 2022 (DL Energia), alla data di partecipazione alla procedura negoziata, sono alternativamente o congiuntamente:

1) clienti finali industriali: clienti finali le cui utenze si riferiscono a unità locali operanti nei settori di attività economica oggetto di calcolo della produzione industriale da parte dell'ISTAT

2) piccole e medie imprese: le PMI definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003

3) clienti finali localizzati in Sicilia e Sardegna e che partecipano al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare previsto dalla deliberazione dell'ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/eel

4) clienti finali energivori: imprese a forte consumo di energia elettrica disciplinate dal DM del MISE 21 dicembre 2017

5) clienti finali energivori localizzati nelle isole Sicilia e Sardegna

f) Clienti finali in forma aggregata: clienti finali che hanno sottoscritto un contratto di aggregazione ai fini del presente decreto, individuando un soggetto aggregatore che agisce quale controparte del contratto di cessione di energia

g) SII: Sistema Informativo Integrato per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell'energia elettrica e del gas, istituito dall'art. 1-bis del DL n. 105 del 2010 (*Misure urgenti in materia di energia*)

h) Gestore del SII: Acquirente Unico S.p.A.

Articolo 2 (Finalità e ambito di applicazione)

Il **comma 1** individua la finalità del decreto nella definizione delle modalità e condizioni con le quali il GSE, in sede di prima attuazione dell'art. 16-bis (*Integrazione stabile delle fonti rinnovabili nel mercato elettrico con trasferimento delle efficienze risultanti ai clienti finali*) del DL n. 17 del 2022 (DL Energia), cede l'energia elettrica nella sua disponibilità, derivante da impianti FER che beneficiano di tariffe onnicomprensive o del servizio di RID e SSP ai quali non si applica il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia (art. 15-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del DL n. 4 del 2022 (DL Sostegni-ter)).

Il **comma 2** stabilisce che la cessione dell'energia elettrica da parte del GSE, disciplinata dal comma 1, avviene tramite la stipula di contratti a termine di durata fino al 31 dicembre 2025, sulla base della procedura di selezione disciplinata dall'art. 4.

Articolo 3 (Determinazione dell'energia elettrica nella disponibilità del GSE)

Demanda al GSE di individuare, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, i volumi di energia elettrica nella propria disponibilità con le caratteristiche previste all'art. 2, comma 1 e di comunicare al GME l'offerta di vendita dei volumi ai fini della pubblicazione attraverso la sede di negoziazione (art. 1, lett. d)).

Articolo 4 (Procedura di assegnazione dell'energia elettrica ai clienti finali)

Il **comma 1** prevede che i clienti finali prioritari, anche in forma aggregata, presentino l'offerta di acquisto attraverso la sede di negoziazione del GME, allegando idonee garanzie a conferma della volontà di partecipare alla procedura di cui al presente articolo nel limite massimo dell'1% dell'offerta medesima.

Il **comma 2** specifica che l'offerta di acquisto debba rispondere ai seguenti criteri:

- a)** un volume minimo di energia elettrica richiesta di 1 GWh/anno;
- b)** un volume massimo di energia elettrica richiesta non superiore al 3% di quello offerto;
- c)** un volume massimo di energia elettrica richiesta complessivamente non superiore al 30% del consumo medio degli ultimi tre anni;
- d)** in caso di offerta tramite soggetto aggregatore, l'offerta deve essere riferita a gruppi omogenei di clienti finali in possesso degli stessi requisiti di priorità.

Il **comma 3** prevede che il prezzo dell'offerta di cessione da parte del GSE debba essere pari a 210 €/MWh.

Il **comma 4** stabilisce che il volume offerto in cessione è ripartito pro quota rispetto ai volumi richiesti dai clienti finali prioritari applicando il fattore correttivo calcolato sulla base della formula: $F = a1 + a2 + a3 + (a4 \text{ o } a5)$

- **a1** è pari a 1 ed è applicato ai clienti finali in possesso del requisito di priorità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), numero 1 (**clienti finali industriali**: clienti finali le cui utenze si riferiscono a unità locali operanti nei settori di attività economica oggetto di calcolo della produzione industriale da parte dell'ISTAT);
- **a2** è pari a 1 ed è applicato ai clienti finali in possesso del requisito di priorità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), numero 2 (**piccole e medie imprese**: le PMI definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003);
- **a3** è pari a 1 ed è applicato ai clienti finali in possesso del requisito di priorità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), numero 3 (**clienti finali localizzati in Sicilia e Sardegna e che partecipano al servizio di interrompibilità e riduzione istantanea insulare** previsto dalla deliberazione dell'ARERA 16 dicembre 2020, n. 558/2020/R/eel);
- **a4** è pari a 1 ed è applicato ai soli clienti finali in possesso del requisito di priorità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), numero 4 (**clienti finali energivori**: imprese a forte consumo di energia elettrica disciplinate dal DM del MISE 21 dicembre 2017);
- **a5** è pari a 1,5 ed è applicato, in alternativa al parametro a4, ai soli clienti finali in possesso del requisito di priorità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), numero 5 (**clienti finali energivori localizzati nelle isole Sicilia e Sardegna**).

Il **comma 5** specifica che i volumi di energia ripartiti pro quota, non possono essere complessivamente superiori ai volumi di energia singolarmente richiesti.

Il **comma 6**, nel caso in cui, all'esito della procedura di assegnazione, non sia stato assegnato l'intero volume di energia elettrica, affida al GME il compito di svolgere una nuova procedura destinata ai **clienti finali non prioritari** provvedendo a ripartire il volume residuo con un meccanismo pro quota rispetto ai volumi richiesti dai medesimi clienti.

Articolo 5 (Sottoscrizione e gestione dei contratti di cessione)

Il **comma 1** stabilisce che a conclusione della procedura di assegnazione dell'energia elettrica ai clienti finali, il GSE stipula con ciascun assegnatario un contratto di cessione per differenza a due vie, fino al 31 dicembre 2025, in base al volume di energia elettrica assegnato ed acquisendo idonee garanzie a copertura degli importi che il cliente finale è tenuto a corrispondere nel rispetto dell'art. 3, lett. c), nel caso in cui risulti positiva la differenza tra il prezzo di allocazione all'esito alla procedura di

assegnazione dell'energia elettrica ai clienti finali ed il prezzo medio mensile di vendita sul mercato organizzato dell'energia elettrica nella disponibilità del GSE (art. 3, lett. b)).

Il **comma 2** chiarisce che il contratto, nel caso in cui sia stipulato tra il GSE e i clienti finali che agiscono in forma aggregata, deve assicurare che i relativi effetti siano trasferiti ai clienti finali interessati.

Il **comma 3** specifica che il contratto deve indicare:

a) che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'energia aggiudicata venga rideterminata sulla base dell'energia elettrica nella disponibilità del GSE al 31 gennaio di ogni anno;

b) che, per tutta la durata del contratto, il GSE calcoli, in relazione ad una quota pari al 70% dell'energia elettrica aggiudicata o rideterminata sulla base dell'energia elettrica nella disponibilità del GSE al 31 gennaio, la differenza tra il prezzo di allocazione in esito alla procedura di assegnazione di energia elettrica ai clienti finali ed il prezzo medio mensile di vendita sul mercato organizzato dell'energia elettrica nella sua disponibilità;

c) le modalità e le tempistiche in base alle quali il GSE, nel caso in cui la differenza prevista dalla lettera b) sia negativa, eroga il relativo importo al cliente finale o, nel caso in cui la differenza risulti positiva, conguaglia o provvede a richiedere al cliente finale l'importo corrispondente;

d) il divieto di cessione a terzi, nel caso di aggregazione, della quota del cliente finale aggregatario;

e) la facoltà di recesso, senza penali, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione di recesso e la facoltà per il cliente finale di modificare annualmente la quantità di energia ritirata.

Il **comma 4** demanda al GSE di provvedere, con cadenza almeno annuale, all'indicazione del volume dell'energia elettrica spettante a ciascun cliente finale, procedendo al conguaglio delle differenze previste al comma 3, nei limiti del 30% dell'energia elettrica aggiudicata purché consumata.

Il **comma 5** demanda al GSE di provvedere all'adeguamento del valore del prezzo dell'offerta di cessione da parte del GSE, pari a 210 €/MWh, alle condizioni più favorevoli derivanti dall'evoluzione della normativa, dalle variazioni dei prezzi di mercato sui meccanismi di ritiro dedicato e scambio sul posto e da quanto stabilito dall'ARERA in attuazione dell'art. 6.

Articolo 6 (Revisione dei meccanismi dello scambio sul posto e del ritiro dedicato)

Demanda all'ARERA di apportare modifiche, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ai propri provvedimenti che disciplinano i meccanismi dello scambio sul posto e del ritiro dedicato dell'energia (art. 13, commi 3 e 4 e art. 6 del Dlgs n. 387 del 2003 *(Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)*), prevedendo:

a) l'introduzione di un prezzo massimo nella vendita a mercato della relativa energia, qualora introdotto a livello europeo, secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea COM (2022) 473 finale *(Proposta di regolamento del consiglio relativa a un intervento di emergenza per far fronte al rincaro dei prezzi dell'energia)*;

b) le modalità per un graduale passaggio a contratti di ritiro di lungo termine per la valorizzazione a mercato dell'energia gestita nell'ambito dei meccanismi di scambio sul posto e ritiro dedicato, a un prezzo non superiore a quello previsto dalla lettera a).

Articolo 7 (Disposizioni finali ed entrata in vigore)

Il **comma 1** demanda al GSE di provvedere, entro 20 giorni dall'entrata in vigore del decreto, a:

a) predisporre lo schema contrattuale di cessione dell'energia elettrica (art. 5) e determinare le garanzie che l'aggiudicatario è tenuto a presentare a copertura dell'inadempimento del contratto;

b) definire le modalità con le quali i clienti finali, anche in forma aggregata, possono accreditarsi per la partecipazione alla procedura di assegnazione dell'energia elettrica.

Il **comma 2** demanda al GME di aggiornare, se necessario, entro 20 giorni dall'entrata in vigore del decreto, la propria interfaccia informatica in modo da poter ricevere l'offerta di acquisto dell'energia elettrica da parte dei clienti finali prioritari (art. 4, comma 1).

Il **comma 3** specifica che l'ARERA provvede a disciplinare le modalità per la copertura, a carico di tutti gli utenti del servizio elettrico, degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del decreto, tenuto conto dei costi di gestione sostenuti dal GSE e dal GME.

Il **comma 4** demanda al GSE l'effettuazione di controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai clienti finali per attestare il possesso dei requisiti di priorità elencati dall'art. 1, comma 1, lett. e). Attribuisce al Gestore del SII l'onere di fornire al GSE le informazioni necessarie ai fini dello svolgimento delle verifiche e ai fini della predisposizione dei contratti di cessione per differenza a due vie (art. 5, comma 3).

Il **comma 5** demanda al GSE di trasmettere al MITE e all'ARERA, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un rendiconto della gestione dei contratti di cessione di energia rinnovabile.

Il **comma 6** stabilisce che il decreto entra in vigore alla data della pubblicazione sul sito internet del MITE e che dell'adozione è data notizia tramite pubblicazione in GU.